



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

 Regione Marche – Giunta Regionale
ADD: Registro Unico della Giunta Regionale

ID: 4795594 | 31/01/2012 | LEA

**Al Dirigente
della p.f. Politiche comunitarie
e autorità di gestione FERS e FSE**

SEDE

Risposta alla Vs.
ID 4665112/30/11/2011 POC

OGGETTO: D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. Dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione firmata digitalmente - Obbligo fotocopia carta d’identità- Esclusione.

Il dirigente regionale competente in materia di politiche comunitarie sottopone a questa struttura un quesito attinente l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).

In particolare la questione riguarda la possibilità di esentare le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione sottoscritte con firma digitale dall’obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, previsto dall’articolo 38 del DPR n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa).

Questa struttura ha competenza ad esprimersi sull’interpretazione delle norme regionali e non di quelle dello Stato. Tuttavia, a titolo di collaborazione, si formulano le seguenti osservazioni.

Con riguardo alla presentazione di istanze senza l'utilizzo della firma digitale, l'articolo 38 del dpr 445/2000 stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett s) del CAD la firma digitale è definita come un “particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un

Via G. Da Fabriano n. 9 – 60125 ANCONA – Telefono 071/8062354 – Fax 071/8062353



GIUNTA REGIONE MARCHE
 SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
 P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

sistema di chiavi crittografiche , una pubblica e una privata correlata tra loro , che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

Secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, del Codice , la firma digitale *deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto* e al documento o all'insieme dei documenti cui è apposta o associata: per la sua generazione occorre un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto, revocato o sospeso.

La principale differenza tra firma autografa e firma digitale dunque, risiede nel fatto che la prima è direttamente riconducibile all'identità di colui che la appone, poiché la calligrafia è un elemento identificativo della persona, mentre la seconda non possiede questa proprietà. Per coprire questa deficienza si ricorre all'autorità di certificazione, il cui compito è quello di stabilire, garantire e pubblicare l'associazione tra firma digitale e soggetto che la ha apposta.

In tal senso va interpretato l'articolo 65, comma 1, lett. a) del CAD che così recita: "Le istanze e le dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, comma 1 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono valide: a) Se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato".

Dunque, è la stessa disposizione di legge a chiarire che, allorché la dichiarazione venga firmata digitalmente, *non è necessario presentare unitamente copia fotostatica del documento d'identità*. L'unica formalità richiesta è che la firma digitale sia basata su certificato rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'art. 27 CAD e, dunque, in possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e sicurezza.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

F.to (Dott. Paolo LONDRILLO)

PER IL COMITATO TECNICO

F.to (Avv. Omero Galileo MANZI)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
 SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
 P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La presente copia, composta di n. 2 fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

FC

Ancona, li 31.01.2012

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
 (Dott. Paolo LONDRILLO)

Paolo Londrillo

F.to (Prof. Giorgio PASTORI)

F.to (Prof. Barbara RANDAZZO)



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Regione Marche – Giunta Regionale
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

ID: 6073461 | 21/05/2013 | LEA

Al Dirigente
P.F. Sistemi informativi e
telematici

SEDE

OGGETTO: Procedimento amministrativo elettronico - Art. 47 del d. lgs. n. 82/2005
“Codice dell’amministrazione digitale”.

La posizione di funzione sistemi informativi e telematici ha trasmesso una richiesta di parere per conoscere quale tipologia di documenti possa essere validamente trasmessa tramite posta elettronica o in cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

A tal fine si chiede di chiarire in particolare cosa debba intendersi per “segnatura di protocollo” di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Premesso che questa struttura di consulenza può esprimere pareri soltanto sull'interpretazione di norme di competenza regionale, a mero titolo di contributo si osserva quanto segue.

L'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale” CAD) stabilisce in generale che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta, e che la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Il comma 1 dell'articolo 47 del medesimo decreto specifica poi che le comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa.

In particolare secondo quanto indicato dallo stesso articolo 47, qualora i documenti inviati siano necessari o comunque connessi ad un procedimento amministrativo la loro trasmissione deve essere effettuata con modalità atte a consentire la verifica della fonte di provenienza; si considerano valide ai fini della verifica di provenienza, secondo il medesimo articolo 47, comma 2 lettera b), le comunicazioni dotate di *segnatura di protocollo* di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Secondo tale articolo la “segnatura di protocollo” è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa deve consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

- a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato dall'articolo 57;
- b) la data di protocollo;
- c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

Ai fini della validità della comunicazione è sufficiente che sia apposta o associata all'originale la "segnatura di protocollo" in maniera non modificabile.

Pertanto si ritiene che la segnatura debba consistere, per il documento **cartaceo** nell'apposizione materiale all'originale analogico della segnatura (etichetta di protocollo), mentre per il documento informatico debba consistere nell'associazione allo stesso di un file XML come descritto dall'articolo 18 del DPCM 31/12/2000 ("Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 428").

F. Co IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Paolo LONDRILLO)

PER IL COMITATO TECNICO

F. Co (Avv. Omero Galileo MANZI)

F. Co (Prof. Giorgio PASTORI)

F. Co (Prof. Barbara RANDAZZO)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La presente copia, composta di n. ...²..... fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ancona, il 21.05.2013.....

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Paolo LONDRILLO)

Paolo Londrillo

FC